



Cosa dice la [legge]




[Direttiva del Consiglio 83/129/CEE del 28 marzo 1983](#), relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati.

[Regolamento CEE n.3254/91 del Consiglio del 4 novembre 1991](#) che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà. *Pubblicato sulla GUCE L308 del 9.11.1991.*

[Regolamento CE n.1771/94](#) della Commissione del 19 luglio 1994 che stabilisce norme concernenti l'introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici. *Pubblicato sulla GUCE L184 del 20 luglio 1994.* Ha fatto slittare di un anno l'entrata in vigore del divieto fissato dal Regolamento CEE n.3254/91

[Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146](#) Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. *Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24.4.2001.* Prevede la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia dal 1° gennaio 2008 e, di fatto, la loro scomparsa.

[Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.275](#) "Riordino del sistema sanzionatorio in materia di



commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n.526". *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11 luglio 2001.*

[Ordinanza del Ministro della Salute 21 dicembre 2001](#)

Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici. *Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 9.1.2002.* Vieta importazione, commercializzazione e detenzione di pelli di cani e gatti. Rinnovata da ultimo con [Ordinanza 16 gennaio 2004](#) Proroga dell'ordinanza del 24 dicembre 2002 su «Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici». *GU n. 15 del 20-1-2004* Atti superati dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n.189 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. *Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31.7.2004.*

[Decreto Ministeriale Attività Produttive 2 marzo 2006](#) Modalità di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini commerciali. (*GU n. 87 del 13.4.2006*).

[Regolamento CE N.1523/2007](#) Divieto di commercializzazione, importazione nella Comunità e di esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (*G.U.U.E. L343 del 27-12-2007*).

